

CAMERA DEI DEPUTATI N. 652

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(GULLOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLAND)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione
degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità
europea

Presentato alla Presidenza il 23 ottobre 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la normativa che si propone si intende procedere alla introduzione nell'ordinamento giuridico italiano delle direttive sugli appalti di lavori pubblici elaborate dal Consiglio della Comunità europea in data 26 luglio 1971 col numero 71/305/CEE.

Il coordinamento delle diverse procedure nazionali secondo la volontà della CEE, deve avvenire, in applicazione del principio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, con la finalità preminente di:

evitare le prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio;

curare la necessaria pubblicità degli appalti;

elaborare criteri obiettivi di partecipazione mediante l'istituzione di una procedura comune.

Le norme che si allegano determinano, pertanto, con gli enti tenuti alla applicazione della prescrizione, il contenuto dei bandi di gara e dei capitolati, i termini da osservarsi nei vari adempimenti, la documentazione da inviarsi da parte degli imprenditori interessati.

Le norme allegate rappresentano in sostanza il recepimento di quelle comunitarie, non essendo apparso opportuno discostarsi notevolmente da esse, che già comportano notevoli elementi innovativi rispetto alla normativa vigente nel nostro paese.

Gli articoli da 1 a 3 delimitano l'ambito di applicazione delle norme da emanare sia nei confronti dei soggetti tenuti ad applicare le nuove norme (articolo 1) sia nei confronti dell'oggetto dei bandi (articolo 3).

La disposizione del secondo comma dell'articolo 1 trova il suo fondamento costituzio-

nale per quanto attiene alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, nel vincolo al rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, vincolo imposto, appunto, dalle disposizioni statutarie citate nello stesso articolo 1, comma secondo.

Sono state stabilite le eccezioni alla applicazione delle norme comunitarie e che riguardano (articolo 5), tra l'altro, le gare andate deserte, gli appalti concernenti lavori in cui l'affidamento *intuitu personae* appare essenziale, o i casi di urgenza e segretezza.

Le norme dell'articolo 7 concernenti le modalità per l'inserimento delle prescrizioni tecniche, e l'articolo 8 sono diretti precipuamente ad evitare possibilità di discriminazioni nello svolgimento delle gare internazionali.

Importante è ai fini del recepimento delle norme CEE l'adempimento delle direttive sulla pubblicità dei bandi e a ciò si provvede con gli articoli da 7 a 12 mentre l'articolo 13 prevede i casi di esclusione dalle gare e gli articoli da 14 a 16 la documentazione utile a dimostrare il titolo a partecipare alle medesime.

Un cenno a parte si ritiene che debba essere fatto alla introduzione nella nostra legislazione dell'istituto del raggruppamento delle imprese per la partecipazione agli appalti e per la esecuzione delle opere pubbliche (articoli 17 e seguenti dello schema).

L'articolo 21 della citata direttiva prevede, infatti, che « i raggruppamenti di imprenditori siano autorizzati a presentare un'offerta ».

Il raggruppamento di imprese consente il collegamento temporaneo di più imprese in funzione del compimento di una opera, nella esecuzione della quale, ciascuna conserva la propria individualità.

L'applicazione del punto della direttiva concernente il raggruppamento di imprese appare assai opportuno nella attuale realtà italiana ponendosi come motivo di salvaguardia delle imprese minori e di quelle locali, come stimolo alla qualificazione e specializzazione. Il nuovo istituto inoltre costituirà un valido strumento per prevenire il subappalto consentendo a ciascun componente del gruppo di instaurare rapporti diretti con l'amministrazione appaltante con le conseguenti ovvie implicazioni.

Nel sollecitare un attento esame dello schema che si allega le cui norme costituiscono notevole innovazione alla normativa esistente, si confida nel positivo accoglimento di esse anche ai fini di un sollecito corso del provvedimento che, costituendo adempimento a precise direttive comunitarie, ove dovesse ritardare, indurrebbe gli organi comunitari ad adottare la procedura prevista dall'articolo 169 del trattato per mancato rispetto degli obblighi assunti.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

La presente legge disciplina gli appalti per lavori pubblici, di importo non inferiore a 600 milioni di lire da aggiudicarsi dai seguenti enti:

- a) lo Stato, ivi comprese le aziende autonome;
- b) gli enti pubblici territoriali;
- c) le università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università;
- d) gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici;
- e) gli enti di sviluppo agricolo;
- f) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale nonché dalle province di Trento e Bolzano nelle materie di propria competenza devono rispettare, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 4, legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dell'articolo 3, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 1, degli articoli 4 e 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, degli articoli 14 e 17, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e degli articoli 2 e 3, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, le norme ed i principi in materia di procedura di aggiudicazione di appalti per lavori pubblici, contenuti nella presente legge.

ART. 2.

Nessun appalto può essere scisso allo scopo di diminuire l'importo di cui all'articolo 1.

Per il calcolo dell'importo degli appalti regolati dalla presente legge va preso in considerazione, oltre quello dei lavori, altresì il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'appaltatore dall'ente appaltante.

ART. 3.

Sono esclusi dalla disciplina della presente legge gli appalti:

- a) per i quali la controprestazione dei lavori da eseguire consiste unicamente nel di-

ritto di gestire l'opera, oppure in detto diritto accompagnato da un prezzo; qualora in detti contratti sia attribuito all'appaltatore il diritto di far eseguire lavori pubblici e di gestirli, lo appaltatore è tenuto a rispettare, per i contratti da lui conclusi con i terzi, il principio della non discriminazione in base alla nazionalità;

b) da aggiudicarsi dalla azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o da enti pubblici che gestiscono servizi di trasporto;

c) da aggiudicarsi da enti pubblici che gestiscono servizi di produzione, di erogazione o di trasporto di acqua e di energia;

d) da aggiudicarsi in virtù di un accordo internazionale concluso con paese estraneo alla CEE, che comporti disposizioni diverse da quelle della presente legge;

e) da aggiudicarsi ad imprese di un paese estraneo alla CEE, in virtù di un accordo internazionale che escluda le imprese dei paesi appartenenti alla CEE;

f) da aggiudicarsi in virtù della procedura propria di una organizzazione internazionale.

ART. 4.

Per gli appalti riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso di alloggi nel quadro dell'edilizia sociale, il cui piano, per l'entità, complessità e durata dei lavori, debba essere stabilito fin dallo inizio di concerto con l'imprenditore appaltatore, si può derogare alle procedure previste dalla presente legge.

Nei casi anzidetti, nel bando di gara deve essere inserita una descrizione precisa dei lavori, tale da consentire ai concorrenti di valutare correttamente il progetto; devono inoltre essere indicate le condizioni personali, tecniche e finanziarie che i concorrenti devono rispettare, ai sensi della presente legge.

Si applicano comunque le norme della presente legge relative alla pubblicità degli appalti a licitazione privata, nonché quelle relative ai criteri di selezione qualitativa.

ART. 5.

Gli enti di cui all'articolo 1 non sono tenuti ad applicare le norme della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7, nei seguenti casi:

a) quando, nell'ambito delle procedure previste dalla presente legge, non siano state presentate offerte, o siano state presentate of-

ferte non regolari o inaccettabili, purché le condizioni dell'appalto iniziale non vengano fondamentalmente modificate;

b) quando si tratti di lavori la cui esecuzione, per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non può essere affidata che ad un esecutore determinato;

c) quando si tratti di lavori da effettuare nell'ambito di ricerche, esperimenti, studi o messa a punto;

d) quando, nella misura dello stretto necessario, la eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili dagli enti appaltanti non sia compatibile con il tempo richiesto dalle normali procedure;

e) quando si tratti di lavori dichiarati segreti o di lavori la cui esecuzione richieda speciali misure di sicurezza conformemente alle norme vigenti, o quando lo esiga la protezione degli essenziali interessi della sicurezza dello Stato;

f) quando si tratti di lavori complementari che non figurano nel progetto posto a base del primo appalto concluso e che siano resi necessari da una circostanza imprevista per l'esecuzione dell'opera, a condizione che siano affidati allo stesso imprenditore e non possano essere tecnicamente o economicamente separabili dall'appalto principale, oppure, benché separabili, siano strettamente necessari al perfezionamento dell'appalto stesso, e che il loro ammontare complessivo non superi il 50 per cento dell'importo del primo appalto;

g) quando si tratti di nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere simili a quelle formanti oggetto di un primo appalto, a condizione che:

i nuovi lavori siano conformi ad un progetto di base che sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure della presente legge;

la possibilità di ricorrere a questa procedura sia stata indicata in occasione del primo appalto;

la somma complessiva prevista per i nuovi lavori sia stata tenuta in considerazione in occasione del primo appalto, ai fini di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge;

non sia trascorso un triennio dalla conclusione del contratto iniziale;

h) quando, eccezionalmente, la natura dei lavori o l'alea che essi comportano non permettano di determinarne preliminarmente l'importo globale.

ART. 6.

Entro il mese di marzo di ogni anno tutti gli enti di cui all'articolo 1 devono inviare al Ministero dei lavori pubblici un prospetto indicante il numero e l'importo degli appalti aggiudicati o affidati nell'anno solare precedente in base all'articolo 5.

A sua volta, entro il mese di giugno di ogni anno, il suddetto Ministero deve inviare alla commissione della Comunità europea un prospetto dei suddetti appalti, aggiudicati nello anno solare precedente dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali esclusi i comuni, con l'indicazione del relativo importo e con suddivisione in base a ciascuno dei casi previsti dal suddetto articolo 5.

Nell'invio di tale prospetto vanno tutelate le ragioni di segretezza connesse alla sicurezza dello Stato.

ART. 7.

Le prescrizioni tecniche, nonché le descrizioni dei metodi di prova, di controllo, di collaudo e di calcolo vanno inserite nei capitoli speciali e nei documenti contrattuali di ciascun appalto.

Le suddette prescrizioni comprendono tutte le norme che permettono di caratterizzare oggettivamente il risultato dell'appalto, sì che esso corrisponda pienamente a quanto richiesto dall'ente appaltante, ed in particolare indicano tutte le qualità meccaniche, fisiche e chimiche, le classificazioni e norme, le condizioni di prova, di controllo e di collaudo delle opere, degli elementi e dei materiali costitutivi delle opere stesse, le tecniche ed i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che gli enti appaltanti possono prescrivere, con regolamentazione generale o particolare, per quanto concerne le opere terminate e in relazione ai materiali ed elementi costitutivi delle opere stesse.

È vietato, a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto dell'appalto, introdurre nelle clausole contrattuali prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese, o di eliminarne altre o che indichino marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione « o equivalente », sono ammesse allorché non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

ART. 8.

In caso di appalto-concorso o quando il bando di gara lasci ai concorrenti la possibilità di presentare varianti al progetto, non si può respingere un'offerta per il solo motivo che sia stata elaborata con un metodo di calcolo diverso da quelli usuali, purché l'offerta sia compatibile con le prescrizioni del capitolato d'onori, che ad essa siano unite tutte le giustificazioni necessarie alla verifica del progetto e che l'offerente fornisca qualunque chiarimento supplementare richiesto dall'ente appaltante.

ART. 9.

Gli appalti di cui all'articolo 1 sono aggiudicati col sistema dei pubblici incanti o con quello della licitazione privata.

Il bando di gara, in entrambi i casi, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, è inviato all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

Tale invio è facoltativo per gli appalti di valore inferiore a quello di cui all'articolo 1 della presente legge, fino al limite minimo del 50 per cento del valore suddetto; in tal caso, il bando deve essere conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 della presente legge.

La pubblicità di cui al primo e secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, non può aver luogo prima dell'invio di cui al comma precedente e la data di detto invio deve risultare dal bando, il quale non può contenere informazioni diverse da quelle contenute nel testo inviato ai sensi del comma precedente.

ART. 10.

In caso di pubblici incanti, il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a trentasei giorni dalla data dell'invio di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

In caso di licitazione privata, il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a ventuno giorni dalla data anzidetta. Ricevute dette domande, gli enti appaltanti invitano simultaneamente i candidati prescelti a presentare le proprie of-

ferte; il termine per detta presentazione non può essere inferiore a ventuno giorni dalla data di spedizione delle lettere di invito.

In entrambe le procedure, le informazioni complementari sul capitolato speciale di oneri, se richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

Quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi o la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui al comma precedente devono essere adeguatamente prorogati.

Le domande di partecipazione debbono farsi per lettera.

In caso di urgenza possono altresì farsi per telegramma, per telex o per telefono, ma in tal caso se trattasi di domande di partecipazione a pubblici incanti devono essere confermate per lettera.

Nel caso di urgenza, inoltre, i termini possono ridursi a dodici giorni per la ricezione delle domande di partecipazione, a dieci giorni dalla data dell'invito per la ricezione delle offerte e a quattro giorni per il caso previsto dal terzo comma.

Il calcolo dei termini di cui al presente articolo va effettuato secondo le disposizioni del regolamento CEE n. 1182/71, approvato il 3 giugno 1971 dal Consiglio delle Comunità europee.

Art. 11.

Per i pubblici incanti il bando di gara deve indicare:

a) la data dell'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

b) la procedura di aggiudicazione prescelta;

c) il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali dell'opera, la natura e l'entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei medesimi e la possibilità di presentare offerte per uno o più lotti o per l'insieme; in caso di appalto avente ad oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, la elaborazione di progetti, le sole indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto e a presentare le relative proposte;

d) il termine di esecuzione dell'appalto, se prefisso;

e) l'indirizzo dell'ente appaltante;

f) l'indirizzo presso cui possono richiedersi il capitolato d'oneri e i documenti com-

plementari, il termine di presentazione delle domande per tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma eventualmente da pagare per ottenere la suddetta documentazione;

g) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;

h) chi è ammesso ad assistere all'apertura delle offerte, nonché la data, l'ora e il luogo di detta apertura;

i) le indicazioni relative alla cauzione e ad ogni altra forma di garanzia richiesta;

j) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;

k) la forma giuridica determinata, se prevista ai sensi dell'articolo 17 della presente legge, che deve assumere il raggruppamento di imprese cui sarà stato aggiudicato l'appalto;

l) le condizioni minime di carattere economico e tecnico, in conformità a quanto previsto dagli articoli 13, 15 e 16 della presente legge, che si richiedono ai partecipanti;

m) il periodo di tempo per il quale gli offerenti sono vincolati alla propria offerta.

ART. 12.

Per le licitazioni private, il bando di gara deve indicare:

a) le notizie di cui alle lettere a), b), c), d), e) e k) dell'articolo precedente;

b) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale tali domande debbono inviarsi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;

c) il termine massimo entro il quale l'ente appaltante spedirà gli inviti a presentare le offerte;

d) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti la situazione dei concorrenti, nonché le condizioni di cui alla lettera l) dell'articolo precedente.

Gli inviti a presentare le offerte debbono specificare:

a) le indicazioni di cui alle lettere f), g), i) e j) dell'articolo precedente;

b) il riferimento al bando di gara di cui al primo comma del presente articolo;

c) i documenti da presentare eventualmente a conferma delle dichiarazioni verifi-

cabili effettuate dai candidati e a complemento delle informazioni fornite e a riprova del possesso dei requisiti di cui alla lettera *d*) del primo comma del presente articolo.

ART. 13.

Indipendentemente da quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, può essere escluso dal concorrere ad un appalto ogni concorrente:

a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di cittadino di altro Stato;

b) nei confronti del quale sia in corso un procedimento per l'inizio di una delle procedure di cui alla lettera precedente;

c) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;

d) che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave, accertato dall'ente appaltante;

e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi sociali, secondo la legislazione italiana o la legislazione del paese di residenza;

f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richiestegli ai fini della sua ammissione a concorrere all'appalto.

Per i casi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) costituisce prova sufficiente la produzione di un certificato del casellario giudiziale, o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui appartenga il concorrente che sia cittadino straniero non residente in Italia; per i casi di cui alle lettere *e*) ed *f*) costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione italiana o alla legislazione dello Stato estero cui appartenga il concorrente straniero non residente in Italia; se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dallo Stato estero, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso.

ART. 14.

Fermo quanto disposto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57, ogni imprenditore che concorra ad un appalto può essere invitato a documentare, se cittadino italiano o se straniero residente in Italia, la sua iscrizione al registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, e se cittadino straniero non residente in Italia, la sua iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza.

I concorrenti stranieri non residenti in Italia possono presentare un certificato di iscrizione negli albi e liste ufficiali del proprio Stato di residenza, in cui siano menzionate le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'albo o lista e la relativa classifica, se esistente; tale certificato costituisce presunzione di idoneità in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, lettere a), b), c), d) e g) dall'articolo 15, lettere b) e c) e dall'articolo 16, lettere b) e d) della presente legge. I dati risultanti dall'iscrizione agli albi o liste ufficiali non possono essere revocati in dubbio, ma può sempre essere richiesta una attestazione supplementare relativa al pagamento dei tributi sociali.

Le disposizioni di cui sopra valgono solo per i cittadini stranieri residenti in Stati in cui esistono albi o liste ufficiali.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 13, n. 1), della legge 10 febbraio 1962, numero 57, e successive modificazioni, l'iscrizione nell'albo dei costruttori è consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani; per le classifiche superiori alla sesta, anche ai cittadini degli Stati aderenti alla CEE, non residenti in Italia; comunque, detta iscrizione non è obbligatoria per la loro partecipazione a concorrere agli appalti di cui all'articolo 1 della presente legge.

L'iscrizione a detto albo, nelle classifiche superiori alla sesta, è obbligatoria, oltre che per quanto previsto dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni, per la partecipazione dei cittadini italiani a tutti gli appalti di cui all'articolo 1 della presente legge.

Oltre a quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 15 della suddetta legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni, per la iscrizione all'albo dei costruttori nelle classifiche superiori alla sesta deve essere fornita la prova di cui agli articoli 13, lettere a), b), c), d) e g), 15 e 16 della presente legge.

ART. 15.

Per l'ammissione alla gara ogni concorrente deve dimostrare la propria capacità economica e finanziaria mediante una o più delle seguenti referenze:

- a) idonee dichiarazioni bancarie;
- b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla legislazione dello Stato di residenza del concorrente;
- c) dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e in lavori, dell'impresa negli ultimi tre esercizi.

Gli enti appaltanti precisano nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte quali delle anzidette referenze debbono essere fornite, nonché eventuali altre referenze diverse da presentare.

Se per una giustificata ragione l'imprenditore non è in grado di dare le referenze richieste, egli è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato adeguato dall'ente appaltante.

ART. 16.

La dimostrazione delle capacità tecniche dell'imprenditore può essere data mediante:

- a) i titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare dei responsabili della condotta dei lavori;
- b) l'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori stessi e precisanti se essi furono effettuati a regola d'arte e con buon esito; a richiesta, detti certificati possono essere trasmessi direttamente dall'autorità competente all'ente appaltante;
- c) una dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi di opera e l'equipaggiamento tecnico di cui si disporrà per la esecuzione dell'appalto;
- d) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'impresa ed il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;
- e) una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera.

Nei bandi di gara o negli inviti a presentare le offerte viene indicato quali delle suddette referenze debbono essere presentate.

Nei limiti di cui a questo articolo e a quello precedente, gli enti appaltanti possono invitare i concorrenti a completare o a chiarire certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 17.

Sono ammesse a presentare offerte per gli appalti di cui alla presente legge, nonché per appalti in genere di opere pubbliche di uguale importo eseguiti a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite che abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capo-gruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di licitazione privata, di appalto-concorso o di trattativa privata, l'impresa invitata individualmente dall'ente appaltante ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé e quale capo-gruppo di imprese riunite, ai sensi del comma precedente.

Possono altresì essere ammesse alle gare o alla trattativa di cui al precedente comma imprese riunite o che dichiarino di volersi riunire ai sensi del primo comma del presente articolo, le quali ne facciano richiesta all'ente appaltante, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla presente legge.

ART. 18.

Salvo quanto prescritto nell'articolo 14 della presente legge per gli appalti di cui all'articolo 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'albo nazionale dei costruttori almeno per la classifica superiore alla sesta e comunque corrispondente alla metà dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni caso, la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo stesso dei lavori.

Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge per gli appalti di cui all'articolo 1, è consentito indicare nel bando o avviso di gara ovvero, quando si ricorra a trattativa privata, nel capitolato speciale di appalto, parti dell'opera scorporabili, la cui esecuzione può essere assunta da imprese mandanti che siano iscritte nell'albo nazionale dei

costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse.

L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'ente appaltante.

Tuttavia, per le imprese assuntrici delle opere indicate nel secondo comma, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del capo-gruppo.

ART. 19.

Il mandato conferito all'impresa capo-gruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capo-gruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'ente appaltante.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto. L'ente appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

ART. 20.

In caso di fallimento dell'imprenditore capo-gruppo o in caso di morte, interdizione o inabilitazione del mandatario, quando sia titolare di impresa individuale, l'ente appaltante dichiara se intende proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'articolo precedente e che sia di gradimento dell'ente stesso, o se preferisce recedere dall'appalto.

In caso di fallimento dell'impresa mandante o in caso di morte, interdizione o inabilitazione dello stesso mandante che sia titolare di impresa individuale il capo-gruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 21.

Gli appalti sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

a) o unicamente quello del prezzo più basso;

b) o, in caso di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base a diversi criteri, variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento e al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti i criteri di aggiudicazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita.

Sono consentiti altri criteri di aggiudicazione solo in caso di applicazione di normative intese a far beneficiare taluni offerenti a titolo di aiuto.

Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'ente appaltante, richiesto all'offerente di fornire le necessarie giustificazioni, segnalandogli eventualmente quelle ritenute inaccettabili, ne verifica la composizione e può escluderle dalla partecipazione alla gara se non ne risulti la validità; in tal caso, se l'appalto è bandito col criterio dell'aggiudicazione al prezzo più basso, l'ente appaltante è tenuto a comunicare il rigetto, con la relativa motivazione, ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.

È consentita l'aggiudicazione con criteri diversi da quelli previsti dal presente articolo, per gli appalti il cui valore non superi 6.000 milioni di lire fino al 28 luglio 1975, e per gli appalti di valore compreso tra seicento e milleduecento milioni di lire sino al 28 luglio 1979.